

MISURA 1.A - Concessione di contributi in conto interessi

1. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione i piani di investimento di importo non inferiore a 150.000,00= Euro e non superiori a 350.000,00= Euro, relativi ai seguenti interventi:

- a) la realizzazione ex novo, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione anche con ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, residenze d'epoca, locande, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, case per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia (sulla base di quanto previsto dallo specifico regolamento di attuazione) a norma del Titolo VI, Capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari);
- b) interventi mirati al risparmio ed al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui alla lettera a) nonché di parchi per vacanze, limitatamente ad interventi rivolti alla trasformazione in campeggio o villaggio turistico, di stabilimenti balneari, di case e appartamenti per vacanze, limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;
- c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui esercita l'attività di albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, locanda, residenza turistico alberghiera, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, limitatamente agli esercizi per i quali venga avviato il processo di trasformazione in campeggio o villaggio turistico, ostello per la gioventù, rifugio alpino o escursionistico, casa per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia (sulla base di quanto previsto dallo specifico regolamento di attuazione) a norma del Titolo VI, Capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti già gestori di attività ricettive;
- d) la creazione e la qualificazione, da parte di consorzi o cooperative, di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

Nel caso di investimenti inerenti bar-ristoranti annessi:

- a strutture ricettive: sono accolti a condizione che l'investimento ammissibile prevalente sia quello relativo alla struttura ricettiva e comunque in un equo rapporto tra il numero camere e il numero tavoli del ristorante;
- a strutture balneari: sono accolti a condizione che l'investimento ammissibile prevalente sia quello relativo all'attività balneare. L'intervento viene comunque ritenuto ammissibile in misura pari al rapporto tra il periodo di apertura della struttura balneare e quello del bar-ristorante.

Gli investimenti non possono essere stati avviati antecedentemente alla data del 1 ottobre 2008 e dovranno essere completati improrogabilmente entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione.

La cantierabilità degli interventi deve essere acquisita dall'impresa e dimostrata alla FI.L.S.E. alla data di presentazione della domanda di agevolazione, pena l'inammissibilità della parte di investimento oggetto della relativa documentazione. Gli interventi si intendono cantierabili quando l'impresa è in possesso dei titoli abilitativi, autorizzazioni, permessi, necessari all'esecuzione dell'intervento proposto.

2. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili – sostenute successivamente alla data del 1 ottobre 2008, esclusivamente per acquisto in via diretta, documentate, congrue, al netto dell'IVA e alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006, sono quelle relative a:

- a) Progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile relativo alle opere civili, di cui alla successiva lettera d);
- b) Acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- c) Acquisto dell'immobile, da parte del gestore, nel quale lo stesso eserciti l'attività ricettiva con le limitazioni di cui al Titolo II art. 4 n. 1 lettera c) della L.R. n. 15/2008; sono altresì ammissibili gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti già gestori di attività ricettive;
- d) Opere murarie e/o assimilate relative agli interventi oggetto dell'investimento;
- e) Acquisti di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, esclusi i mezzi mobili per il trasporto di merci e/o persone;
- f) Acquisti di programmi informatici, purché funzionali alle esigenze gestionali dell'impresa;
- g) Interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile (*es. impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative*);
- h) Spese, purché capitalizzate, finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (*es. ISO 14001, EMAS, marchio Ecolabel*).

Con riferimento alle spese di cui alle lettere b) e c), in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario (CE) 1828/2006, saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione (perizia asseverata secondo il facsimile Allegato **4A**) da parte di professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo d'acquisto non risulta superiore al valore di mercato; in caso di acquisto di immobile la predetta certificazione dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile stesso con la normativa nazionale.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi.

Non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra citate ed in particolare quelle relative a:

- atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- gestione corrente dell'impresa;
- prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- fatturazioni all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- opere di manutenzione ordinaria (art. 3 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm. di cui al D. Lgs. 27/12/2002 n. 301; L.R. 6/6/2008 n. 16);
- acquisto di scorte, nonché operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- restauro di beni mobili già di proprietà;
- promozione turistica e pubblicitaria;

- acquisto di materiale di consumo in genere, quale: asciugamani, lenzuola, federe, tovaglie, tovaglioli, coprimaterassi, piatti, bicchieri, posate, oliere e saliere, ecc.;
- acquisto di beni immobili che abbiano già beneficiato, negli ultimi dieci anni, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale; salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- acquisto e sistemazione di essenze arboree e per opere di irrigazione;
- acquisto di mezzi mobili per il trasporto di merci e/o persone;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed arredi usati.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente tramite bonifico bancario, assegno bancario, Ri.Ba o titoli equipollenti, disposti da conti correnti intestati esclusivamente all'impresa beneficiaria, in cui dovrà essere specificata chiaramente la causale del relativo versamento, pena l'esclusione del relativo titolo di spesa dall'agevolazione.

3. TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione prevista, da erogarsi a valere sul programma di investimento approvato e dietro presentazione di documentazione di spesa fiscalmente regolare, consiste in un contributo in conto interessi in forma attualizzata, a fronte di un finanziamento concesso dalla Banca indicata dall'impresa¹ nel modulo di domanda (Allegato 2A), nei limiti di importo minimo di 150.000,00 Euro e massimo di 350.000,00 Euro. Il contributo concesso viene computato sulla totalità del mutuo di cui sopra e consiste nell'abbattimento dell'80% del tasso di riferimento comunitario vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento o, in via provvisoria, sul tasso di riferimento comunitario vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo del precitato contributo viene sviluppato un piano di ammortamento standard aventi le seguenti caratteristiche:

- Importo: pari al minore tra l'importo del finanziamento concesso dalla banca e l'investimento ritenuto ammissibile da FI.L.S.E.;
- Durata: anni 10
- Rate: costanti semestrali posticipate;
- Tasso di interesse: tasso di riferimento comunitario vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

Il contributo in conto interessi viene calcolato sulle quote di interessi del piano di ammortamento così sviluppato, in ragione della percentuale spettante all'impresa (80%).

Lo stesso viene quindi attualizzato al tasso di cui sopra, vigente alla data di liquidazione del contributo ed erogato in unica soluzione alla banca finanziatrice che provvederà ad accreditarlo all'impresa beneficiaria entro 15 giorni dal versamento del contributo da parte di FI.L.S.E.

La Banca di riferimento comunica tempestivamente a FI.L.S.E. eventuali notizie di cui venga a conoscenza concernenti fatti che possono pregiudicare il mantenimento del contributo concesso ed erogato; il recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti dalle imprese resta, comunque, a carico di FI.L.S.E.

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, escluso l'eventuale periodo di preammortamento (della durata massima di due semestri), di 10 anni.

Il piano di investimento finanziato dalle presenti modalità attuative non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche, compresi gli incentivi fiscali.

4. DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

¹ La Banca dovrà essere compresa tra quelle convenzionate con FI.L.S.E. (l'elenco di questi istituti di credito, costantemente aggiornato, è disponibile sul sito www.filse.it)

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti obbligatori, quando pertinenti alla tipologia dell'intervento proposto:

- a) Relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3A;
- b) Computo metrico estimativo relativo alle opere edili oggetto d'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario dell'Unioncamere ligure più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
- c) Copia dei titoli autorizzativi definitivi per l'esecuzione delle opere edili (permesso di costruire / D.I.A. / parere deliberante della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9 del 24.03.1999);
- d) Copia dei titoli autorizzativi di carattere ambientale previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e/o attuazione dell'investimento;
- e) Preventivi di spesa con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, impianti, attrezzature, macchinari e programmi informatici;
- f) Planimetrie ed ulteriori elaborati grafici relativi al progetto definitivo in adeguata scala dell'area e/o dell'immobile interessato dall'intervento;
- g) Documentazione concernente la disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il programma di investimenti;
- h) Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile, dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione d'uso che verrà a gravare sull'immobile sede dell'intervento;

Il D.U.R.C - Documento Unico Regolarità Contributiva (Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007) – è presentato dietro specifica richiesta di FI.L.S.E..

Circa la disponibilità dell'immobile l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma di investimenti. La suddetta viene documentata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, concessione, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile, quest'ultimo avente ad oggetto l'obbligo di stipulare uno dei negozi sopraindicati, a condizione che:

- I. Il contratto preliminare sia stato redatto nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo (v. articolo 1351 cc);
- II. Il contratto preliminare preveda espressamente il termine per la conclusione del definitivo e la corrispondente data non sia successiva a quella prevista per la conclusione dell'investimento;
- III. Il contratto definitivo venga prodotto unitamente alla documentazione delle spese sostenute per l'intervento ammesso al finanziamento.

A tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare obbligatoriamente registrati.

Nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla data sopra prescritta, dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante che lo stesso atto è in corso di registrazione.

In caso di concessione demaniale la piena disponibilità dell'immobile – sempre da documentare entro la data di presentazione della domanda - risulta garantita da:

- primo atto di concessione demaniale, quando la stessa sia stata richiesta per la prima volta;
- richiesta di rinnovo, pagamento del relativo canone e certificazione, da parte dell'autorità competente, che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrano

nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo e l'istanza di rinnovo è conforme alle disposizioni in materia vigenti.

La registrazione non occorre per gli atti di concessione amministrativa delle unità immobiliari.

In caso di acquisto dell'immobile il richiedente deve presentare una dichiarazione del venditore attestante che l'immobile non ha beneficiato di altra agevolazione pubblica nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda secondo il facsimile di cui all'Allegato 4A.

In caso di ammissione ai benefici previsti la F.I.L.S.E. potrà richiedere all'impresa ulteriore documentazione per la definizione della domanda sotto il profilo documentale, da trasmettere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande; nel caso di più domande spedite nella stessa data, per l'inserimento nell'elenco cronologico si procederà al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2) e ss.mm., nonché alle disposizioni direttamente applicabili della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa", e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmette al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, salvo altre modalità previste dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 1991 n. 8 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del Regolamento Regionale 4 luglio 1994 n. 2 in caso di numero di destinatari superiore a cento.

In caso di domande irregolari o incomplete (mancanti della documentazione obbligatoria di cui al punto 4, lett. a – b – c – d – e – f – g - h) è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, oltre il quale la domanda è considerata inammissibile. I documenti obbligatori forniti in sede di integrazione devono comunque essere rilasciati precedentemente la data di presentazione della domanda.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della medesima, trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/1991 n. 8 e relativo regolamento e degli articoli 15 e seguenti della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa".

L'attività procedimentale si conclude con l'adozione di una determinazione di accoglimento o di rigetto della domanda stessa. In entrambe le circostanze l'atto finale deve essere motivato. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che comunque non riaprono i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria richiesta dallo stesso punto 4, restando pertanto ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni di cui al punto precitato del bando. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (si veda art. 6 della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").

Procedura di valutazione delle domande

Le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti modalità attuative.

Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla verifica tecnico-economica applicando i criteri che seguono.

Criteri di valutazione tecnico economica

1. Verifica dell'affidabilità economica del richiedente:

Consiste nella valutazione sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa, al fine di verificare se la stessa sia idonea a garantire concrete possibilità di sviluppo dell'azienda, ossia se:

- Il capitale sociale e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio approvato è positivo e rientra nei limiti minimi indicati dal Cod. Civ. per la tipologia di società richiedente;
- il risultato economico del bilancio dell'ultimo esercizio approvato è positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci è positiva.

Per le ditte individuali e le imprese in contabilità semplificata consiste nel valutare:

- le motivazioni d'investimento,
- l'andamento crescente del fatturato negli ultimi tre esercizi, risultante dall'esame delle relative dichiarazioni dei redditi.

A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.

Il risultato della verifica della affidabilità economica dell'impresa richiedente sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 1 punto.

2. Verifica della validità tecnico-economica del progetto:

Consiste nella valutazione dei seguenti aspetti:

- a) ² - interventi di adeguamento, o realizzazione, in conformità ai requisiti previsti dai regolamenti attuativi di cui all'Art.2 della L.R. n. 2/2008, (P.3)

ovvero

2 - in pendenza dell'emanazione dei predetti regolamenti o nel caso in cui la struttura sia già in possesso degli standard previsti, interventi per la realizzazione degli impianti e/o dotazioni della struttura (es. parcheggi, impianti di condizionamento, dotazioni di servizi informatici a disposizione della clientela, ecc.) e impianti sportivi e del benessere (es. piscina, palestra, sauna, fitness, ecc.); (P.2)

- b) interventi di miglioramento, anche mediante sostituzione, della funzionalità degli impianti, delle attrezzature e delle dotazioni dell'esercizio turistico (es. impianto di riscaldamento, servizi igienici, arredi, spazi riservati alle attività ludico-ricreative, ecc.) e/o interventi volti al miglioramento estetico dell'esterno della struttura e delle sue pertinenze (es. zone verdi, rifacimento facciate, ecc); (P.2)
- c) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica; (P.1)
- d) interventi finalizzati al conseguimento di certificazioni di qualità e/o ambientali riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (es. ISO 9000 e 14.000, EMAS, ECOLABEL, ecc); (P.1)

² Il punteggio sopra riportato va assegnato a condizione che l'investimento prevalente sia finalizzato al perseguimento dell'obiettivo del punto citato.

- e) localizzazione in comuni non costieri; (P.1)
- f) apertura annuale; (P.1)
- g) interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accessibilità e la fruibilità dei servizi per i soggetti portatori di handicap; (P. 1)

Le istanze di consorzi e cooperative di operatori vengono valutate secondo il precedente schema, quando sono allo stesso riferibili.

Negli altri casi, la valutazione di ammissibilità dell'iniziativa proposta verrà effettuata sulla base di un'apposita relazione di sintesi nella quale l'istante evidenzierà, quantificandoli ove possibile, i benefici per le imprese turistiche che saranno indotti dall'intervento proposto (P. 2).

Il risultato della verifica della validità tecnico-economica del progetto sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 2 punti per Consorzi e Cooperative di operatori e 3 punti per gli altri soggetti.

3. Verifica dati occupazionali:

Consiste nello svolgimento di accertamenti relativi a:

- consistenza dell'occupazione al momento di presentazione della domanda pari ad almeno due dipendenti e/o coadiutori³ e/o soci lavoratori iscritti a libro matricola che svolgono la loro attività prevalente nell'impresa richiedente;
- mantenimento del numero dei dipendenti e/o coadiutori e/o soci lavoratori iscritti a libro matricola che svolgono la loro attività prevalente nell'impresa richiedente, rispetto all'anno solare precedente l'avvio dell'investimento, verificabile con riferimento all'esercizio di completamento dell'investimento;
- prevista assunzione di almeno un dipendente full-time entro la data di completamento dell'investimento;
- partecipazione a iniziative di tipo formativo strettamente collegate all'investimento, alla tipologia di attività svolta e al periodo di realizzazione dello stesso (nel periodo intercorrente fra i 6 mesi precedenti e i 6 mesi successivi al completamento dell'intervento) istituite da organismi in possesso della titolarità di sede formativa accreditata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 965 del 6/8/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- titolarità o maggioranza della compagine sociale formata da donne o da giovani⁴;

A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.

Il risultato della verifica relativa all'occupazione sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 1 punto per Consorzi e Cooperative di operatori e 2 punti per gli altri soggetti.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al presente punto 3 si precisa che l'incremento occupazionale viene parametrato al periodo di apertura della struttura stessa.

³ Per coadiutore si intende un parente entro il 3° grado di socio o titolare di impresa che presta attività prevalente ed abituale nell'impresa ed è iscritto all'INPS.

⁴ Si considerano a prevalente partecipazione giovanile le imprese che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, età del titolare non superiore ai trent'anni al momento della presentazione della domanda;
- b) per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengono almeno i due terzi del capitale non superiore ai trent'anni;
- c) per le società di persone e cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni.

Si considerano a prevalente partecipazione femminile:

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, sotto il profilo di validità tecnica, il punteggio minimo complessivo dovrà essere uguale a 4 punti per i Consorzi e Cooperative di operatori e a 6 punti per gli altri soggetti, avendo comunque ottenuto il punteggio minimo in tutte le singole verifiche.

Per le imprese di recente costituzione (ossia che non abbiano ancora provveduto a presentare dichiarazioni annuali dei redditi o ad approvare il bilancio di esercizio) non si effettuerà la valutazione prevista al punto "1 Verifica dell'affidabilità economica del richiedente" e, pertanto, solo per esse, il punteggio minimo complessivo delle restanti due verifiche dovrà essere uguale a 5 punti, nel rispetto del punteggio minimo assegnato a ciascuna verifica.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione la FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi, ed acquisire la documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Le risultanze complessive dell'istruttoria sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del servizio competente.

6. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI SPESA

L'erogazione del contributo in conto interessi a favore dell'impresa beneficiaria avviene in unica soluzione secondo le seguenti modalità:

- La Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l'attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume, entro 60 giorni, la relativa delibera. L'esito - sia positivo che negativo - e la relativa data della delibera vengono comunicate dalla Banca a FI.L.S.E. Ricevuta la decisione (determinazione) inerente l'esito dell'istruttoria da FI.L.S.E., la Banca stipula - qualora non vi abbia già provveduto - il contratto di finanziamento e decide in ordine alla relativa erogazione del finanziamento stesso a fronte di documentazione, rilasciata in copia dall'impresa, che attesti lo stato d'avanzamento;
- Nel caso in cui la Banca alla quale l'impresa ha richiesto il finanziamento comunichi a FI.L.S.E. che la domanda di mutuo non è stata accolta, la domanda di agevolazione presentata a FI.L.S.E. sarà considerata decaduta;
- L'impresa ha facoltà di variare la banca una sola volta. Detta variazione dovrà essere comunicata tempestivamente a FI.L.S.E. contestualmente alla trasmissione di tutta la documentazione inerente - la motivazione non dovrà essere in contrasto con il punto precedente;
- La Banca può acquisire, a supporto dell'operazione di finanziamento ed a tutela del proprio credito, garanzie reali, personali o di organismi di garanzia collettiva fidi;
- Ad avvenuta erogazione del finanziamento, la Banca trasmette a FI.L.S.E. - al fine della liquidazione del contributo - copia del contratto di mutuo corredato dal piano di ammortamento definitivo;
- Contemporaneamente, l'impresa beneficiaria trasmette a FI.L.S.E. la relativa documentazione finale di spesa, come di seguito specificato, entro 60 giorni perentori dall'ultimazione dell'intervento, ovvero dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione, nel caso di avvenuta ultimazione prima di detta comunicazione:
 - una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 della legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
 - a) l'elenco riepilogativo delle fatture, allegate in copia, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - b) l'attestazione circa:
 - la conformità all'originale delle copie di fatture esibite;
 - la regolarità fiscale delle predette fatture;

- il riferimento della documentazione prodotta esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- c) l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo tramite bonifico bancario, assegno bancario, Ri.Ba o titoli equipollenti, e che a fronte delle medesime fatture non sono state successivamente emesse note di credito;
- d) l’attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- e) l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra soci, coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale – in caso contrario fornire specifiche;
 - relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
 - perizia asseverata sull’intervento realizzato, redatta da tecnico abilitato iscritto ad albo pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato;
 - atto di vincolo di destinazione d’uso decennale sugli immobili oggetto degli interventi, a favore della Regione Liguria, debitamente trascritto presso la competente Agenzia del Territorio;
 - limitatamente alle nuove iniziative, i beneficiari devono inoltre dimostrare di essere titolari della autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto dell’intervento e l’iscrizione al Registro delle imprese.

In ogni caso, la trasmissione della documentazione finale di spesa deve avvenire perentoriamente entro e non oltre 60 giorni dal termine ultimo assegnato per il completamento dell’investimento. Trascorso tale termine la domanda s’intenderà decaduta.

7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a:

- a) Eseguire l’iniziativa in conformità alle finalità previste ed a quanto prescritto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o da successive determinazioni
- b) Comunicare eventuali variazioni sostanziali o modifiche nei contenuti dell’intervento finanziato, soggette ad approvazione da parte di FI.L.S.E. che comunque non devono comportare una riduzione della spesa ammissibile ad agevolazione superiore al 40% dell’intervento ammesso ad agevolazione e comunque dell’importo dell’investimento ammissibile finale rispetto al limite minimo di 150.000,00 Euro previsto dal precedente punto 1 della presente Misura. L’intervento realizzato deve essere costituito in ogni caso da beni mobili ed immobili finiti funzionali e funzionanti;
- c) Conservare a disposizione di FI.L.S.E. per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata, la documentazione originaria di spesa;
- d) Fornire a FI.L.S.E. le informazioni sull’avanzamento dell’intervento ed i dati relativi agli indicatori di valutazione tecnico-economica di cui al precedente punto 5;
- e) Comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all’esecuzione totale o parziale dell’intervento. Qualora inoltre il piano di investimento venga ridotto o non completato per qualsiasi motivo entro il termine previsto, ma gli investimenti effettuati risultino funzionali al sostanziale raggiungimento delle finalità del piano, l’agevolazione sarà proporzionalmente ridotta. In caso di rinuncia all’esecuzione, l’agevolazione percepita deve essere restituita gravata degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione;
- f) Non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni oggetto dell’intervento nell’arco dei cinque anni dalla data di completamento dell’investimento⁵;

⁵ A parziale deroga dell’obbligo di cui al punto f), i beni oggetto dell’agevolazione possono essere trasferiti ad altra impresa prima del prescritto termine di 5 anni dal completamento dell’investimento, nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d’azienda, a condizione che l’impresa subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando (dimensione dell’impresa, settore di attività ammissibile) e che sottoscriva gli impegni assunti dal soggetto beneficiario relativamente agli obblighi prescritti.

- g) Mantenere in esercizio l'attività, oggetto del contributo, per almeno 5 anni del completamento dell'intervento, fatto salvo l'esistenza del vincolo di cui al punto seguente;
- h) Non modificare la destinazione d'uso dei beni immobili nei dieci anni successivi alla data di trascrizione né distogliere quelli mobili dall'uso previsto prima di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell'intervento. (La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività. L'autorizzazione è concessa previa restituzione delle somme percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali);
- i) Rispettare gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario per il superamento della verifica tecnico-economica di cui al precedente punto 5;
- j) Presentazione della documentazione finale di spesa entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine ultimo assegnato all'impresa per il completamento dell'investimento.

7.1 Variazioni del soggetto beneficiario

- A) Il trasferimento della proprietà dell'azienda, comporta la successione nella titolarità del contributo in capo al nuovo proprietario quando:
 - I. Le parti contraenti non abbiano espressamente escluso la successione nei crediti relativi all'azienda;
 - II. L'atto di trasferimento della proprietà dell'azienda sia stato inviato dall'interessato alla FI.L.S.E. entro e non oltre la data in cui essa è tenuta a procedere all'erogazione del contributo;
 - III. Il soggetto subentrante abbia presentato a FI.L.S.E. entro il termine indicato al precedente paragrafo II:
 - a) idonea documentazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla presente Misura ai fini dell'ammissibilità al contributo;
 - b) copia del contratto di finanziamento bancario a se medesimo intestato con allegata dichiarazione dell'Istituto di Credito contraente che tale copia è conforme all'originale.
- B) FI.L.S.E., riscontrata la sussistenza delle condizioni previste alla lettera A), procede al ritiro della precedente determinazione della concessione del contributo e contestualmente adotta quella a favore del nuovo beneficiario oppure emana la sola determinazione a favore di quest'ultimo, qualora l'atto di trasferimento della proprietà dell'azienda sia stato inviato ad essa prima dell'adozione della determinazione di concessione al beneficiario originario. Espletate tali incombenze, FI.L.S.E. provvede all'erogazione del contributo al soggetto subentrante se costui ha adempiuto anche agli obblighi imposti dal presente punto 7.1 paragrafo III lettera a) e b).
- C) Qualora la documentazione relativa all'atto di trasferimento della proprietà dell'azienda sia stato inviato a FI.L.S.E. dopo l'erogazione del contributo le disposizioni contenute nel presente punto 7.1 non hanno applicazione.
- D) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere A), B) e C) si applicano anche nei casi di usufrutto e affitto dell'azienda, qualora le parti abbiano espressamente previsto l'estensione degli istituti in parola ai crediti aziendali.

8. REVOCHE

La revoca parziale o totale del contributo ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta dalla FI.L.S.E. qualora il beneficiario:

- Abbia sottoscritto dichiarazioni od abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- non abbia rispettato gli obblighi a carico del beneficiario di cui al precedente punto 7 (Obblighi del beneficiario) delle presenti modalità attuative e quelli eventuali posti a carico del beneficiario dal provvedimento di concessione;
- non rispetti il divieto di cumulo di cui al punto 3 (Tipologia dell'agevolazione) ultimo comma delle presenti modalità attuative.

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa realizzata ed ammessa non potrà comunque risultare inferiore ad € 150.000,00 e che l'intervento realizzato sia comunque costituito da beni mobili ed immobili finiti, funzionali e funzionanti, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso in cui il beneficiario abbia trasferito a qualsiasi titolo per atto volontario, anche solo parte dei beni oggetto dell'intervento o abbia distolto dall'uso previsto le attrezzature, i macchinari ed impianti prima di cinque anni dalla data di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui il beneficiario o suoi aventi causa abbiano modificato la destinazione d'uso dei beni immobili nel decennio decorrente dalla data di trascrizione del vincolo di destinazione presso la competente Agenzia del Territorio, la FI.L.S.E. effettuerà la revoca dell'agevolazione concessa, secondo le seguenti modalità:

- revoca parziale dell'agevolazione - fatta salva la funzionalità della restante parte dell'intervento - proporzionalmente all'importo dei beni distolti, nel caso in cui i suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati autonomamente dal beneficiario;
- revoca totale del contributo nel caso in cui gli stessi siano emersi solo a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

9. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO

Nei casi di risoluzione anticipata delle operazioni di finanziamento bancario, ivi compresi quelli per insolvenza da parte del mutuatario, l'impresa deve rimborsare a FI.L.S.E. la frazione del contributo erogato non più dovuto, maggiorato dei relativi interessi legali maturati. Il termine per il rimborso è di 60 giorni, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

10. DOTAZIONE FINANZIARIA

Alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, la dotazione finanziaria del presente bando è pari ad 1.000.000,00 di Euro.